

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1799 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 novembre 2018**

**relativo alla realizzazione di un'azione statistica diretta temporanea ai fini della diffusione di una  
selezione di variabili del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2021 geocodificate in  
base a una griglia con celle di 1 km<sup>2</sup>**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La diffusione di variabili censuarie armonizzate su scala unionale in base a una griglia di superficie costante, in particolare con celle di 1 km<sup>2</sup>, costituisce un risultato statistico europeo fondamentale per le future strategie di definizione dei censimenti e delle politiche da parte degli Stati membri.
- (2) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 223/2009, la Commissione può decidere, in casi specifici e debitamente motivati, al fine di soddisfare esigenze imprevedute, un'azione statistica diretta temporanea che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (3) La presente azione statistica diretta temporanea dovrebbe prevedere la rilevazione di dati relativi a un unico anno di riferimento. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere in grado di produrre dati censuari univariati geocodificati basati su una griglia con celle di 1 km<sup>2</sup> alla data di riferimento del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2021; l'Unione dovrebbe altresì erogare contributi finanziari agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali per coprire i costi incrementali da essi sostenuti. La presente azione è supportata da un'analisi del rapporto costi-benefici e da una stima dei costi di produzione incrementali complessivi fornite dalla Commissione.
- (4) La presente azione è giustificata dalla necessità comune in tutta l'Unione di dati attendibili, accurati e comparabili sulla distribuzione della popolazione con una sufficiente risoluzione spaziale, sulla base di requisiti dei risultati armonizzati e in vista in particolare della definizione di politiche regionali paneuropee.
- (5) Informazioni demografiche armonizzate con risoluzione spaziale estesa a tutta l'Unione sono disponibili, e l'obiettivo perseguito è diffondere un unico set di dati per Stato membro contenente una selezione di variabili del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2021 geocodificate in base a una griglia con celle di 1 km<sup>2</sup>. Sui rispondenti non grava alcun onere supplementare in quanto tutte le informazioni necessarie saranno ottenute dai dati del censimento del 2021.
- (6) In particolare, al fine di ottenere dati armonizzati comparabili in tutta l'Unione, deve essere determinata a livello di Unione una griglia di superficie costante costituita da celle di 1 km<sup>2</sup>. Devono essere determinate inoltre le variabili specifiche e le relative classificazioni, come pure il programma dettagliato da diffondere in base a tale griglia con celle di 1 km<sup>2</sup>. È necessario infine precisare i metadati territoriali e statistici richiesti per tale set di dati.
- (7) La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e i relativi regolamenti di esecuzione della Commissione stabiliscono i metadati <sup>(3)</sup>, il formato dei dati <sup>(4)</sup> e i servizi di rete <sup>(5)</sup> necessari per la diffusione dei dati territoriali. In particolare, il punto 1 dell'allegato III riguarda eventuali sistemi di griglie statistiche per la diffusione dei dati territoriali e, ai sensi del punto 10 dell'allegato III, è applicabile a set di dati territoriali nell'ambito del tema «Distribuzione della popolazione — demografia».

<sup>(1)</sup> GUL 87 del 31.3.2009, pag. 164.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9).

